

**OGGETTO: Presentazione della domanda di pensione privilegiata – termini, decorrenza e riferimenti normativi e giurisprudenziali.**

Al fine di fornire un quadro organico, chiaro e giuridicamente fondato in materia di pensione privilegiata, si espongono di seguito i principali riferimenti normativi e gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

**1. Liquidazione d'ufficio**

La pensione privilegiata è, ovvero può essere, liquidata d'ufficio nei confronti del personale cessato dal servizio per infermità o lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

**2. Presentazione della domanda**

Negli altri casi, la relativa istanza deve essere presentata dall'interessato successivamente al collocamento in congedo.

**3. Assenza di termine decadenziale per la domanda**

Nel caso in cui l'infermità o la lesione risulti già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non è previsto alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata. Tale principio risulta costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, tra cui:

- Corte dei Conti, Sezione I Centrale, sentenza n. 274/2013;
- Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 346/2017;
- Corte dei Conti, Sezione II Centrale, sentenza n. 86/2018.

Le citate pronunce confermano che il diritto alla pensione privilegiata non è soggetto a termini di decadenza, ma unicamente alla prescrizione dei ratei.

**4. Termine quinquennale: ambito di applicazione**

Il termine di cinque anni non attiene alla presentazione della domanda di pensione privilegiata, bensì alla procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ove questa non sia già stata accertata.

**5. Decorrenza del trattamento economico**

Qualora la domanda sia presentata entro due anni dalla cessazione dal servizio, la decorrenza del trattamento pensionistico coincide con la data di pensionamento; ove presentata oltre tale termine, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973, i ratei pensionistici sono soggetti a prescrizione quinquennale.

La Corte dei Conti ha più volte precisato che la presentazione tardiva della domanda non incide sul diritto alla pensione, ma esclusivamente sulla decorrenza del trattamento e sulla corresponsione degli arretrati.

**6. Domanda di aggravamento**

Ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 1092/1973:

- l'aggravamento può essere richiesto in qualsiasi momento;
- non sono previsti termini decadenziali;
- sono ammesse fino a due istanze di aggravamento per la medesima infermità;
- è consentita la presentazione di un'ulteriore istanza decorsi dieci anni dall'ultimo provvedimento negativo.

Anche su tale profilo, la giurisprudenza contabile è consolidata nel qualificare l'istanza di aggravamento quale revisione di un diritto già riconosciuto, non soggetta a limiti temporali.

## 7. Principi consolidati

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato:

- il diritto alla pensione privilegiata è imprescrittibile quanto al suo riconoscimento;
- non è soggetto a termini di decadenza;
- resta soggetto esclusivamente alla prescrizione quinquennale dei ratei e alla disciplina della decorrenza economica.

## Conclusioni

Si precisa, pertanto, che:

- non sussiste alcun termine per la presentazione della domanda di pensione privilegiata, qualora la dipendenza da causa di servizio sia già riconosciuta;
- non sussistono termini per la presentazione della domanda di aggravamento;
- i limiti temporali riguardano esclusivamente il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (quinquennio), nonché la decorrenza del trattamento e la prescrizione dei ratei.

La presente comunicazione è resa ai fini di una corretta e completa informazione.

Colleferro 15/04/2026.

Consigliere Nazionale  
Giovanni Saglimbene



Il Presidente  
Dott. Remo Paniccia

